



ISTITUTO UNIVERSITARIO DI ARCHITETTURA DI VENEZIA

Tit. VII Cl. 1

Decreto Rettoriale del 12 ottobre 2001 - 1341-2001

Prot. 16819 del 12/10/2001

Procedura di valutazione comparativa per la copertura di 1 posto di professore universitario di ruolo - fascia degli ordinari.

IL RETTORE

Visto il D.P.R. 11 luglio 1980, n.382, "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica";
Vista la Legge 7 agosto 1990 n.241 e il D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352;
Vista la Legge 5 febbraio 1992, n.104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
Vista la Legge 24 dicembre 1993, n. 537 "Interventi correttivi di finanza pubblica";
Vista la Legge 31 dicembre 1996, n. 675 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" e successive modificazioni;
Vista la Legge 27 dicembre 1997, n. 449 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica";
Visto l'art. 1, 1° comma della Legge 3 luglio 1998, n. 210 che trasferisce alle Università le competenze ad espletare le procedure per la copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo di professori ordinari, associati e ricercatori e reca norme per il reclutamento di tale personale;
Visto il D.M. 3 novembre 1999, n. 509 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei";
Visti i decreti ministeriali del 23 dicembre 1999 e del 26 giugno 2000 concernenti la "Rideterminazione dei settori scientifico disciplinari";
Visto il D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117 recante modifiche al D.P.R. 19 ottobre 1998, n. 390, concernente le modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori a norma dell'art. 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
Visto lo Statuto di questo Ateneo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 7 novembre 1994 e successive modificazioni;
Viste le richieste di procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia deliberato dal Consiglio di Facoltà;
Considerato che il posto richiesto dalla Facoltà gode della copertura finanziaria nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'art. 51, comma 4, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Viste le conseguenti delibere adottate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione;

DECRETA

Art. 1 (Tipologia concorsuale)

L'Istituto Universitario di Architettura di Venezia (di seguito denominato IUAV) indice, ai sensi della Legge n. 210/98, e secondo le norme del regolamento emanato con D.P.R. n.117/00, la procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di professori ordinari presso la Facoltà di Architettura per il settore scientifico disciplinare ICAR/17 "Disegno"

Al presente bando si farà riferimento con la sigla FA-ORD01.

La commissione giudicatrice indicherà al massimo due idonei, secondo quanto previsto all'articolo 5, comma 2, della Legge 210/98.

Profilo didattico scientifico: l'impegno didattico e scientifico è riferito allo studio e all'insegnamento dei fondamenti scientifici delle tecniche di rappresentazione della e per l'architettura, considerate nella loro evoluzione storica fino all'ineludibile confronto con le tecniche della rappresentazione digitale e con la nuova attenzione per gli aspetti ermeneutici delle immagini architettoniche.

Numero massimo di pubblicazioni da presentare: n. 6.

In caso di invio di un numero superiore il candidato sarà escluso dalla procedura.

Articolo 2 (Requisiti per l'ammissione)

La partecipazione alla valutazione comparativa di cui all'articolo 1 è libera, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza e al titolo di studio posseduto dai candidati.

Non possono partecipare alla valutazione comparativa:

1) coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;



ISTITUTO UNIVERSITARIO DI ARCHITETTURA DI VENEZIA

- 2) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
- 3) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127 lettera d) del D.P.R. 10/1/1957, n.3;
- 4) i professori universitari di ruolo di prima fascia inquadrati nello stesso settore scientifico-disciplinare relativo al posto per il quale è indetta la procedura di valutazione;
- 5) coloro che abbiano già presentato cinque domande di partecipazione a valutazioni comparative di diversa tipologia i cui bandi abbiano termini di scadenza successivi al 1° gennaio 2001.

I candidati sono esclusi dalle procedure successive alla quinta per le quali abbiano presentato domanda la cui data di riferimento cade nello stesso anno solare.

Nel caso in cui il numero massimo di cinque sia superato con più domande aventi la medesima data di riferimento, nessuna delle domande aventi tale data di riferimento è valida.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti al momento della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Questa Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

Articolo 3 (Domande di ammissione)

La domanda di ammissione alla valutazione comparativa, redatta in carta libera, secondo l'unito modello (allegato A) fornito anche per via telematica (<http://www.iuav.it>), dovrà essere presentata al Magnifico Rettore dello IUAV - Tolentini, S. Croce 191, - 30135 Venezia, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell'avviso del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV Serie Speciale - Concorsi ed esami. Domande pervenute oltre il termine anche se trasmesse per tempo non saranno accettate.

Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale utile.

La sottoscrizione della domanda non va autenticata.

Nella domanda i candidati devono chiaramente indicare il proprio cognome e nome, data e luogo di nascita e codice di identificazione personale (codice fiscale). Le donne coniugate debbono indicare il cognome da nubile.

I candidati dovranno inoltre dichiarare sotto la propria responsabilità:

- 1) la propria residenza;
- 2) la cittadinanza posseduta;
- 3) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze, e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;
- 4) di non essere professore universitario di ruolo inquadrato nello stesso settore scientifico-disciplinare per il quale presenta la domanda;
- 5) di non aver prodotto, oltre la presente, cinque domande di partecipazione a procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di ricercatori e professori universitari i cui bandi abbiano termini di scadenza successivi al 1° gennaio 2001;
- 6) di non essere stato destituito dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127 lettera d) del D.P.R. 10/01/1957, n.3;
- 7) di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il Comune ed indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime; i candidati cittadini di Stati esteri dovranno dichiarare di godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento degli stessi;
- 8) l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i cittadini italiani);
- 9) solo per i cittadini stranieri: di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio eletto ai fini della valutazione comparativa nonché un recapito telefonico, e se posseduti, il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica.

Ogni eventuale variazione dello stesso deve essere tempestivamente comunicata all'Ufficio cui è stata indirizzata l'istanza di partecipazione.

I candidati riconosciuti portatori di handicap devono specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove, ai sensi della Legge n. 104/92.

L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario e per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dei candidati o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda. L'Amministrazione universitaria inoltre non assume alcuna responsabilità per eventuale mancato oppure tardivo recapito delle comunicazioni relative alla valutazione comparativa per cause non imputabili all'Amministrazione stessa ma a disguidi postali o telegrafici, a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. I candidati dovranno allegare alla domanda:

- 1) copia fotostatica del documento di identità e del codice fiscale;
- 2) curriculum in duplice copia della propria attività scientifica e didattica;
- 3) titoli ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa e relativo elenco in duplice copia;



ISTITUTO UNIVERSITARIO DI ARCHITETTURA DI VENEZIA

4) elenco, firmato in duplice copia, delle pubblicazioni che saranno presentate con le modalità di cui al successivo art. 4 e nel numero massimo previsto dall'art. 1.

I documenti e i certificati devono essere prodotti in carta semplice.

I candidati italiani e i cittadini di Stati dell'Unione Europea possono dimostrare il possesso dei titoli sopra indicati mediante le dichiarazioni sostitutive di certificazione amministrativa compilando l'allegato "B" al presente bando.

I titoli possono altresì essere prodotti in originale, in copia autenticata ovvero in copia fotostatica dichiarata conforme all'originale, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, utilizzando a tal fine l'allegato "B" al presente bando.

L'utilizzo degli strumenti di semplificazione da parte dei cittadini non appartenenti all'Unione è consentito alle condizioni e secondo le modalità previste dall'art. 3, commi 2, 3 e 4 del D.P.R. n. 445/00.

Non è consentito il riferimento a titoli e certificati già presentati presso questa o altra Amministrazione.

L'Amministrazione procederà a idonei controlli anche a campione sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.

Articolo 4 (Pubblicazioni)

Le pubblicazioni che i candidati ritengano utile presentare per la valutazione comparativa e che siano state indicate nella domanda di partecipazione, dovranno essere inviate, nel numero massimo previsto dall'art. 1, mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a certificarne la ricezione oppure consegnate a mano, entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto costitutivo delle commissioni, all'indirizzo indicato nel decreto stesso.

E' facoltà dei candidati inviare le pubblicazioni stesse a tutti i membri della commissione.

Per nessun motivo i candidati dovranno inviare, contestualmente alla domanda, il plico contenente le pubblicazioni che, se inviato, non verrà considerato valido ai fini della partecipazione alla valutazione comparativa.

Il mancato invio delle pubblicazioni non equivale a rinuncia alla partecipazione alla procedura. La commissione valuterà i candidati solo sulla base del curriculum e non potrà, pertanto valutare i lavori scientifici anche se personalmente conosciuti.

Le commissioni non prenderanno in considerazione pubblicazioni difformi, o in edizione diversa, da quelle indicate nella domanda di partecipazione alla valutazione comparativa, anche se il numero di quelle ricevute fosse conforme a quello indicato nel bando.

Nel caso di invio di un numero di pubblicazioni superiore a quello indicato dall'art. 1 del presente bando, i candidati sono esclusi dalla procedura di valutazione.

Sui plichi contenenti le pubblicazioni devono essere indicati espressamente: la Facoltà, il settore scientifico-disciplinare e la qualifica per la quale si intende concorrere, nonché cognome, nome e recapito concorsuale.

I candidati possono produrre le pubblicazioni in originale, in copia autenticata ovvero in copia fotostatica dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, utilizzando l'Allegato "B" al presente bando.

Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione.

Per i lavori stampati in Italia debbono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n.660 che consistono nella consegna da parte dello stampatore di quattro esemplari di ogni suo stampato o pubblicazione alla Prefettura della Provincia nella quale ha sede l'officina grafica e di un esemplare alla Procura della Repubblica.

L'assolvimento di tali obblighi deve essere certificato da idonea documentazione, unita alla domanda, che attesti l'avvenuto deposito, oppure da autocertificazione dei candidati sotto la propria responsabilità.

Le pubblicazioni possono essere prodotte nella lingua originale.

I candidati che partecipano a più procedure di valutazione comparativa devono far pervenire, nella sede indicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in cui sono pubblicate le commissioni giudicatrici, tante copie di pubblicazioni, con annesso elenco, quante sono le procedure di valutazione comparativa a cui partecipano.

I documenti e le pubblicazioni prodotti dai candidati per la partecipazione alla presente procedura di valutazione comparativa non saranno restituiti da questa Amministrazione. I candidati potranno rientrare in possesso delle pubblicazioni, salvo contenzioso in atto, presentando domanda di spedizione in contrassegno oppure recandosi personalmente o a mezzo delegato entro sei mesi dalla data del decreto di accertamento della regolarità degli atti. Trascorso tale termine, questa Amministrazione potrà disporre liberamente del materiale non ritirato.

Articolo 5 (Esclusione dalla valutazione comparativa)

I candidati sono ammessi con riserva alla valutazione comparativa.

L'esclusione per difetto dei requisiti è disposta con decreto motivato del Rettore.

Articolo 6 (Commissioni giudicatrici)

Le commissioni giudicatrici predeterminano i criteri generali della valutazione comparativa che vengono pubblicizzati nel sito WEB di Ateneo (www.iuav.it) e affissi all'Albo Ufficiale dello IUAV. I criteri sono pubblicizzati almeno 7 giorni prima della prosecuzione dei lavori delle commissioni.



ISTITUTO UNIVERSITARIO DI ARCHITETTURA DI VENEZIA

Le commissioni nominate con Decreto Rettorale, ai sensi e con le procedure di cui al D.P.R. n. 117/00, sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Decreto Rettorale di nomina delle commissioni giudicatrici decorre il termine perentorio di trenta giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e comunque dopo l'insediamento delle commissioni non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di componente delle commissioni giudicatrici.

Il rigetto della istanza di ricusazione non può essere dedotto come causa successiva di ricusazione.

Articolo 7 (Rinuncia alla partecipazione)

La rinuncia alle procedure di valutazione comparativa (*allegato C*) dovrà essere inviata via fax al Presidente della commissione e, per conoscenza, al Responsabile del Procedimento. Eventuali rinunce antecedenti la formazione delle commissioni giudicatrici dovranno essere inviate esclusivamente al Responsabile del Procedimento.

La rinuncia produrrà i propri effetti a decorrere dalla prima riunione successiva alla data del ricevimento.

La mancata presentazione dei candidati a una delle prove previste costituisce rinuncia implicita alla procedura di valutazione comparativa.

Articolo 8 (Prove d'esame)

Le commissioni giudicatrici valutano in primo luogo il curriculum, i titoli e le pubblicazioni scientifiche, presentati da ciascun candidato.

Le commissioni giudicatrici, nel valutare il curriculum, i titoli e le pubblicazioni scientifiche dei candidati, prendono in considerazione in ogni caso i seguenti criteri:

- a) originalità ed innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;
- b) apporto individuale del candidato analiticamente determinato nei lavori in collaborazione;
- c) congruenza dell'attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari che le comprendano;
- d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica;
- e) continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore scientifico-disciplinare;
- f) ogni altra attività scientifica utile alla valutazione del candidato.

A tal fine le commissioni faranno ricorso, ove possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale.

Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificatamente nelle valutazioni comparative:

- a) l'attività didattica svolta anche all'estero;
- b) i servizi prestati negli Atenei e negli Enti di ricerca italiani e stranieri;
- c) l'attività di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati italiani e stranieri;
- d) i titoli di dottore di ricerca, la fruizione di borse di studio finalizzate ad attività di ricerca;
- e) il servizio prestato nei periodi di distacco presso i soggetti di cui all'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 297;
- f) l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca;
- g) il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale.

Al termine della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche i candidati che non rivestono la qualifica di professore associato sostengono, anche, una prova didattica. Sono esonerati dalla prova didattica esclusivamente i candidati per i quali sia stato adottato il decreto di nomina a professore associato entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande indicato nel relativo bando.

Per sostenere la suddetta prova, la data dell'espletamento della quale verrà comunicata, mediante raccomandata con avviso di ricevimento spedita almeno 20 giorni prima dell'effettuazione della stessa, il candidato dovrà essere munito, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento in corso di validità ai sensi dell'art. 35 comma 2 del D.P.R. 445/00: il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato.

Sui titoli e pubblicazioni, sulla prova didattica e sulla discussione delle pubblicazioni scientifiche di ciascun candidato, ogni commissario esprime il proprio giudizio individuale e la commissione quello collegiale.

Al termine dei lavori la commissione, previa valutazione comparativa, con propria deliberazione assunta con la maggioranza dei componenti, indica inequivocabilmente i nominativi di non più di due idonei.

È priva di effetti, al fine della conclusione della procedura, la deliberazione che individua un numero di idonei superiore a quello previsto. In tal caso, la deliberazione deve essere ripetuta fino alla dichiarazione inequivocabile dei nominativi degli idonei previsti per quella procedura.

Le commissioni, conclusi i lavori, consegnano al responsabile del procedimento, gli atti concorsuali in plico chiuso e sigillato con l'apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di chiusura.



ISTITUTO UNIVERSITARIO DI ARCHITETTURA DI VENEZIA

La relazione riassuntiva dei lavori svolti con annessi i giudizi individuali e collegiali è pubblicata nel "Bollettino ufficiale" del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e resa pubblica anche per via telematica.

Art. 9 (Accertamento della regolarità degli atti)

Gli atti della commissione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, dei quali sono parte integrante i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonché dalla relazione riassuntiva dei lavori svolti.

Il Rettore accerta, con proprio decreto, entro trenta giorni dalla consegna, la regolarità formale degli atti, dandone comunicazione ai candidati e trasmette gli stessi ai competenti organi accademici per i successivi adempimenti.

Nel caso in cui riscontri vizi di forma il Rettore, entro il predetto termine, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla commissione per la regolarizzazione, stabilendo il termine perentorio entro cui questa dovrà completare i lavori.

Il Consiglio della Facoltà che ha richiesto il bando, entro sessanta giorni dalla data del decreto di accertamento della regolarità degli atti, sulla base dei giudizi espressi dalla commissione e con riferimento alle proprie specifiche esigenze didattico-scientifiche, può proporre, con motivata delibera approvata dalla maggioranza degli aventi diritto al voto, la nomina di uno dei candidati dichiarati idonei, ovvero può decidere, di non procedere alla chiamata di nessuno di loro. La deliberazione assunta è resa pubblica, anche per via telematica.

I candidati risultati idonei i quali non siano stati nominati entro il termine di cui al comma precedente, possono essere nominati in ruolo, entro un triennio decorrente dalla data del decreto di accertamento della regolarità degli atti, a seguito di chiamate da parte della stessa o di altre università che non hanno emanato il bando per la copertura del relativo posto.

Gli idonei di ogni singola procedura di valutazione comparativa che rinunciano alla nomina presso lo IUAV perdono il titolo alla nomina in ruolo da parte di altri o dello stesso Ateneo.

Articolo 10 (Documenti di rito)

All'atto dell'assunzione in servizio devono essere prodotti:

a) un certificato medico in carta semplice (di data non anteriore a sei mesi dalla data della comunicazione dell'esito del concorso) rilasciato da un medico militare, provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, da cui risulti l'idoneità fisica all'impiego per il quale concorre ed è esente da imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio; b) per coloro che già siano dipendenti di una Amministrazione pubblica, un'attestazione in carta semplice rilasciata dall'Amministrazione dalla quale dipende, da cui risulti che si trova in attività di servizio con l'indicazione della retribuzione annua lorda goduta alla data dell'attestazione stessa.

Inoltre dovranno essere autocertificati nei modi di cui al D.P.R. n. 445/00 i seguenti stati, fatti e qualità personali:

- a) la cittadinanza posseduta;
- b) il godimento dei diritti civili e politici in Italia o nello Stato di provenienza;
- c) l'assenza di condanne penali o di altri provvedimenti giudiziari risultanti, ai sensi degli articoli 657, 663 e 686 del c.p.p., da certificato generale rilasciato dal Casellario giudiziale o da certificato equipollente rilasciato dalla competente autorità dello Stato di appartenenza ;
- d) la posizione di impiego alle dipendenze dello Stato, delle Province e dei Comuni, o di altri enti pubblici o privati, e, in caso affermativo, la dichiarazione di opzione per il nuovo impiego ex art. 8 Legge n. 311/58;

I documenti di cui ai punti a), b) e c) devono essere di data non anteriore a sei mesi dalla data di comunicazione dell'esito del concorso.

Nel caso di dichiarazione risultata mendace, il dichiarante verrà denunciato ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/00.

Articolo 11 (Nomina in ruolo)

La nomina in ruolo è disposta con decreto rettorale.

Articolo 12 (Responsabile del procedimento)

Responsabile del procedimento di valutazione comparativa del presente bando è il Dott. Pier Paolo Minelli, direttore amministrativo di questa Amministrazione (Tel.: 041 2571777, Fax: 041 2571877, E-mail: asp-gpdr@iuav.it)

Articolo 13 (Trattamento dei dati personali)

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della Legge n. 675/96 e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Area servizi al Personale - Servizio gestione amministrativa personale docente e ricercatore - U.O. Valutazioni comparative dello IUAV e trattati per le finalità di gestione della procedura di valutazione comparativa e dell'eventuale procedimento di assunzione in servizio.



ISTITUTO UNIVERSITARIO DI ARCHITETTURA DI VENEZIA

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico-economica del candidato nominato in ruolo.

Articolo 14 (Disposizioni finali)

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applicano la Legge n. 210/98, il D.P.R. n. 117/00, la vigente normativa universitaria e quella in materia di accesso agli impieghi nella pubblica amministrazione. Il presente bando sarà pubblicato all'Albo Ufficiale dello IUAV - Tolentini - Santa Croce, 191 - Venezia e disponibile per via telematica sul sito <http://www.iuav.it>.

Visto
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Pier Paolo Minelli

IL RETTORE
Prof. Marino Folin